

6. La classificazione di impianto cogenerativo, sulla base del criterio di cui al precedente punto 5, rimane valida per l'intero periodo di riferimento (2005-2007).
7. Per gli impianti esistenti, entrati in esercizio commerciale dopo il 31.12.2000 ed entro il 31.12.2002 la media aritmetica indicata al precedente punto 5 viene calcolata considerando unicamente gli anni a partire da quello successivo all'anno di entrata in esercizio commerciale dell'impianto. Per gli impianti esistenti entrati in esercizio commerciale dopo il 31.12.2002 ed entro il 31.12.2003 la media suddetta è sostituita dal valore per l'anno 2004. Per gli impianti esistenti entrati in esercizio commerciale dopo il 31.12.2003 la media suddetta è sostituita dal valore determinato dall'ANC sulla base di criteri analoghi a quelli individuati per i nuovi entranti.
8. Ai fini delle presenti regole:
 - a) per "modifica sostanziale" si intende una modifica, segnalata dal gestore; nella tecnologia di un impianto, o di una sezione di impianto, ovvero la sostituzione o il rifacimento della maggior parte, in valore, delle componenti tecniche dell'impianto o della sezione, qualora tale modifica, sostituzione o rifacimento produca una variazione stabile nel livello delle emissioni di CO₂ dall'impianto o dalla sezione di impianto non inferiore al 20%;
 - b) per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore che alimentano reti di teleriscaldamento l'ampliamento dell'utenza che abbia comportato, da un anno solare al successivo, un incremento delle emissioni non inferiore al 20%, è assimilato a "modifica sostanziale";
 - c) per "fermata" si intende la sospensione dell'attività di un impianto, o di una sezione di impianto, a causa di guasto od altro impedimento, per un periodo continuativo di durata uguale o superiore a 60 giorni. La definizione di fermata non è applicabile agli impianti stagionali;
 - d) per "riduzione significativa temporanea dell'attività" si intende la riduzione temporanea, per un periodo continuativo di durata uguale o superiore a 60 giorni, del livello produttivo di un impianto, o di una sezione di impianto, in misura non inferiore all'80% del livello produttivo medio dei dodici mesi antecedenti tale riduzione, a causa di guasto o altro impedimento. Tale definizione non si applica agli impianti stagionali;
 - e) per "chiusura" si intende l'arresto definitivo della sezione di impianto;
 - f) per "potenza disponibile" si intende la potenza dell'impianto al netto del minimo di potenza indisponibile nel periodo di riferimento (2001-2003)